



**Sa Corona Arrubia**  
CONSORZIO TURISTICO DELLA MARRILLA

Sede Legale :Viale L. Puxeddu, 1 – 09020 VILLANOVAFORRU Provincia del Medio Campidano –  
Sede Operativa : Museo Naturalistico del Territorio “Giovanni Puseddu”  
Tel. 070.93.00.242 – PEC : consorzio.sacorona@pec.it– e-mail [consorzio.sacorona@tiscali.it](mailto:consorzio.sacorona@tiscali.it)

**CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO IN  
CONCESSIONE DELLE STRUTTURE DEL COSIDETTO CORPO AGGIUNTO PER LA  
REALIZZAZIONE DELLA SCUOLA D’IMPRESA  
C.I.G. 57165305C9**

**ART. 1: OGGETTO DEL CONTRATTO**

Il contratto ha per oggetto l'affidamento a terzi della concessione dell'immobile di proprietà del Consorzio turistico Sa Corona Arrubia ubicato in Sanluri per la realizzazione della scuola d'impresa secondo le modalità esclusivamente stabilite nel presente capitolato speciale e nel bando di gara . L'immobile e l'area di pertinenza come meglio rappresentati nelle allegate planimetrie è distinto in catasto al Foglio 28 mappale 8 sub. 6, ubicato in Sanluri.

**ART. 2: DURATA DEL CONTRATTO**

La durata del contratto è di 9 (nove) anni, a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso.

**ART. 3: CORRISPETTIVO E CANONE**

Come corrispettivo della concessione , il Concessionario riconoscerà al Consorzio un canone annuo , per la durata di nove anni pari all'importo offerto in sede di gara rivalutato annualmente secondo indice ISTAT. Il canone dovrà essere versato in sei rate bimestrali, posticipate, da erogarsi entro il 10 del mese successivo alla scadenza di ciascun quadrimestre.

La Concessionaria ha diritto di percepire, a titolo di corrispettivo, gli introiti derivanti dalle prestazioni erogate per il servizio reso .

Il ritardato pagamento entro i termini prescritti comporta l'applicazione degli interessi legali per ogni giorno di ritardo sino a 30 giorni . Qualora il ritardo si protragga oltre il 30 ° giorno, dal giorno successivo saranno applicati gli interessi di mora ai sensi del D.lgs 9 ottobre 2002 n° 231.

**ART. 4: CONSEGNA E ALLESTIMENTO DI LOCALI E IMPIANTI**

I locali e gli impianti sono forniti al concessionario in perfetto stato di funzionamento, e comunque allo stato in cui si trovano al momento della scadenza del termine di presentazione dell'offerta previsto da bando di gara, ben conosciuti dal concessionario per averne preso accurata visione in fase preliminare di gara.

Sono a carico del concessionario la dotazione degli arredi e delle attrezzature necessarie al funzionamento del Centro e tutti quegli interventi edili ed impiantistici necessari per l'adeguamento della struttura finalizzati all'ottenimento del Certificato di prevenzione Incendi, che resta a carico del concessionario, e comunque al rispetto delle normative vigenti. Per quanto attiene gli interventi per l'ottenimento del C.P.I. dovrà farsi riferimento anche alla nota dei vigili del Fuoco prot. 0012199 del 03/08/2010 visionabile presso la sede operativa del Consorzio turistico Sa Corona Arrubia, unitamente agli elaborati progettuali ivi depositati.

Il concessionario potrà proporre in sede di gara l'introduzione, a propria cura e spese, di migliorie permanenti a completamento di quanto indicato al presente capitolato, sempre e comunque previo benestare da parte del

Consorzio Turistico. Resta ovviamente ferma la facoltà di introdurre, previo benessere del Consorzio, nel corso della vigenza del contratto, migliorie ulteriori rispetto a quelle proposte in sede di gara.

Nel caso di interventi resi necessari da modifiche normative emanate nel corso della vigenza del contratto, gli stessi saranno a totale carico, cura e spese del Concessionario sempre previo benessere da parte del Consorzio. Tutte le migliorie apportate e gli adeguamenti edili ed impiantistici, ancorchè realizzati a cure e spese del concessionario, al termine della durata del contratto passeranno gratuitamente al Consorzio.

Allo scadere del contratto, o in caso di risoluzione anticipata dello stesso, il concessionario dovrà rimuovere le attrezzature mobili da esso fornite, senza alcun onere a carico del Consorzio. In caso di mancata rimozione il Consorzio provvederà direttamente, addebitando al concessionario tutti gli oneri sostenuti.

Il concessionario è tenuto, allo scadere del contratto o in caso di risoluzione anticipata dello stesso, a restituire al Consorzio la struttura in perfetto stato di funzionamento manutenzione e pulizia, fatto salvo il normale logorio d'uso.

Alla riconsegna della struttura sarà redatto, in contraddittorio fra le parti, specifico inventario dei beni. Qualora si ravvisassero danni arrecati a strutture, impianti, attrezzature dovuti ad imperizia incuria o mancata manutenzione, questi saranno stimati ed addebitati al concessionario. In caso di inottemperanza a tale obbligo, il Consorzio detrarrà dalla cauzione di cui al successivo art. 17 l'importo necessario per la riparazione dei danni rilevati sui detti beni.

#### **ART. 5: DISPONIBILITÀ DEGLI IMMOBILI.**

La consegna degli immobili, successiva alla stipula del contratto, dovrà risultare da apposito verbale redatto in contraddittorio tra le parti.

#### **ART. 6: REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

Possono partecipare alla procedura di affidamento i soggetti in possesso dei requisiti indicati nel bando di gara.

#### **ART. 7: OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

Il Concessionario ha l'obbligo di provvedere costantemente al mantenimento della struttura in perfetto stato manutentivo anche e soprattutto al fine di garantire la sicurezza degli utenti. Resta inteso che il Consorzio Turistico Sa Corona Arrubia resta sollevato da ogni responsabilità civile e penale, nessuna esclusa, per infortuni e danni di qualsiasi entità e natura che dovessero derivare a persone e cose nell'esercizio delle attività svolte; responsabilità civile e penale che ricade interamente in capo al concessionario;

Il concessionario sarà tenuto a svolgere tutte le attività occorrenti per il corretto funzionamento della struttura conformemente al **progetto di gestione comprensivo anche del piano dell'offerta formativa**, presentato in sede di gara, nell'osservanza delle seguenti condizioni.

Il piano dell'offerta formativa potrà essere adeguato dal concessionario durante il periodo di durata della concessione in base all'evoluzione delle dinamiche di mercato e della normativa vigente.

La scuola d'Impresa deve sviluppare le competenze necessarie alla gestione di un'attività o per ricoprire un ruolo dirigenziale. A Tal fine i percorsi formativi dovranno contemplare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la gestione dell'avvio dell'impresa, la progettazione dei processi di impresa, la definizione di un progetto imprenditoriale e la pianificazione strategica. Struttura del bilancio e contabilità, comunicazione e marketing.

La Scuola d'Impresa deve supportare lo sviluppo delle Piccole Medie Imprese attraverso un sostegno alla responsabilità decisionale di chi guida un'impresa o una parte di essa al fine di valorizzare le motivazioni imprenditoriali e le capacità manageriali attraverso metodologie che favoriscono uno sviluppo duraturo delle imprese.

I percorsi formativi devono essere rivolti:

- ai potenziali nuovi imprenditori;
- agli imprenditori delle PMI;
- a quanti ricoprono posizioni dirigenziali e di responsabilità nell'area commerciale, in quella amministrativa, economico-finanziaria tecnica o nella gestione del personale;

I percorsi formativi devono essere rivolti altresì a quanti ricoprono posizioni dirigenziali e/o di responsabilità nella pubblica amministrazione.

La docenza deve essere affidata a manager e consulenti d'azienda/impresa di comprovata esperienza, a docenti universitari e comunque a soggetti aventi idonei titoli atti a comprovarne la competenza.

#### **ART. 8: ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO**

Saranno a carico del concessionario tutti gli oneri relativi alla gestione della struttura nel rispetto delle modalità e dei criteri indicati nel presente capitolato e nell'offerta presentata in sede di gara e quindi solleverà il Consorzio da qualsiasi responsabilità connessa al mancato rispetto di tali oneri.

#### **ART. 9: MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA**

Il Concessionario, sotto la propria responsabilità ed esonerando espressamente il concedente, si obbliga a mantenere la struttura e tutti gli impianti: di riscaldamento, idrico, fognario, elettrico ed antincendio etc. nelle migliori condizioni di sicurezza, di igiene, di decoro, di fruibilità ed in genere di conservazione di ogni sua parte nel tempo, restituendolo alla fine della durata della concessione nelle condizioni in cui al verbale di consegna e constatazione dello stato d'uso che verrà redatto in contraddittorio all'atto della consegna. Il Concessionario resta responsabile della dimostrazione del mantenimento delle condizioni di cui sopra nei confronti del Consorzio e di tutti gli Enti e Autorità preposte producendo tempestivamente, a semplice domanda, e nella forma richiesta, la documentazione e/o le certificazioni necessarie. Il Concessionario dovrà provvedere, a proprie cure e spese, all'adeguamento ad eventuali prescrizioni imposte dalle Autorità preposte che dovessero essere impartite durante il periodo di validità della concessione anche se comportanti opere di carattere straordinario, con la necessaria tempestività, in tal caso chiedendo il preventivo benestare al Consorzio. Le attività manutentive potranno essere svolte dal Concessionario o con proprio personale o da società in appalto, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, in particolare quelle sull'antimafia, sulla sicurezza e tutela dei lavoratori lasciando indenne questo Consorzio da ogni e qualsivoglia responsabilità. Sarà onere del Concessionario l'ottenimento di pareri autorizzazioni ed approvazioni necessari per il funzionamento della struttura. Dovranno essere effettuate verifiche periodiche sullo stato di manutenzione e sicurezza delle parti strutturali, sulla rispondenza alle norme degli impianti tecnologici, di sicurezza antincendio. Premesso che per "manutenzione" si intendono tutti gli interventi necessari a garantire l'ottimale conservazione del bene, sotto questa categoria devono ricadere, a titolo meramente esemplificativo, ma non esaustivo, le sottoelencate operazioni. Si precisa che la periodicità indicata a lato degli interventi rappresenta la cadenza minima richiesta.

#### **IMPIANTI TECNOLOGICI:**

a) Impianti elettrici e di sicurezza:

1. verifica linee e dispositivi elettrici (mensile e comunque secondo normativa)
2. pulizia di lampade, schermi di protezione, globi, vetri, parti trasparenti (secondo necessità)
3. sostituzione di lampade, lampadine, tubi al neon, prese, apparecchi di comando (secondo necessità)
4. revisione e eventuale sostituzione di fusibili, reattori, trasformatori, orologi interruttore, interruttori crepuscolari (almeno semestrale e comunque secondo normativa)
5. revisione e verifica di citofoni, impianti telefonici, audiofonici, , automatismi, cancelli elettrici, impianti antifurto ed antincendio (almeno semestrale e comunque secondo normativa )
6. revisione quadri elettrici generali (almeno semestrale e comunque secondo normativa)
7. revisione e controllo interruttori sgancio emergenza (almeno semestrale e comunque secondo normativa )
8. revisione impianti di illuminazione di emergenza (almeno trimestrale e comunque secondo normativa)
9. verifica e controllo impianti di messa a terra (semestrale e comunque secondo normativa )

b) impianti termici:

1. controllo dell'impianto di riscaldamento e prova a regime prima dell'inizio del periodo di funzionamento nonché verifiche periodiche come da normativa

d) impianti antincendio:

1. verifiche periodiche degli estintori e dell'impianto antincendio (semestrale e comunque secondo normativa)

e) impianti idraulici : semestrale

f) ascensore : semestrale e comunque secondo normativa

## FINITURE EDILI E MURARIE E STRUTTURE

1. Accertamento del permanere dei requisiti di sicurezza, stabilità ed efficienza tecnica delle strutture , dei serramenti interni ed esterni, pavimentazioni interne, finiture murarie interne ed esterne, parapetti , ringhiere etc. (annuale)
2. Ispezione e pulizia canali di gronda e pluviali, pulizia tubature suborizzontali e relativi pozzetti di ispezione, sistema fognario (semestrale)
3. Verifica serramentistica interna ed esterna (semestrale)
4. Tinteggiatura e verniciatura delle parti murarie e delle opere in metallo (secondo necessità)

## AREE ESTERNE

Manutenzione periodica delle aree esterne pertinenti al fine di garantirne il decoro e la sicurezza.

Sono altresì a totale carico cura e spese del concessionario l'effettuazione di tutti i lavori necessari per la eventuale messa a norma degli impianti e delle apparecchiature di competenza a seguito di norme subentrate durante il periodo di concessione nonché la revisione, riparazione e/o sostituzione di tutte le apparecchiature e impianti installati.

## ART. 10: PERSONALE

La docenza deve essere affidata a manager e consulenti d'azienda/impresa di comprovata esperienza, a docenti universitari e comunque a soggetti aventi idonei titoli atti a comprovarne la competenza.

Il personale impiegato per tutte le altre attività deve possedere adeguato titolo, professionalità e competenza.

Il personale utilizzato a qualsiasi titolo all'interno della struttura, sia direttamente dal concessionario sia da eventuali subappaltatori/contraenti non dovrà aver riportato condanna con sentenza passata in giudicato ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale in relazione al servizio da espletare, con particolare riferimento ai delitti dolosi contro la moralità pubblica e il buon costume e ai delitti dolosi contro la persona.

Il concessionario si rende garante nei confronti del Consorzio per eventuali sub-concessionari regolarmente autorizzati.

La violazione delle norme del presente articolo costituisce inadempimento contrattuale grave, rilevante ai fini

dell'applicazione delle penali e della risoluzione del contratto.

### **ART. 13: MODALITÀ RELATIVE ALL'AFFIDAMENTO**

L'offerta dovrà essere presentata completa di tutti i documenti richiesti dal bando, pena l'esclusione dalla gara, nel termine e con le modalità prescritte dal bando stesso.

### **ART. 14: SUBCONCESSIONE E INCARICHI A TERZI**

È vietato al concessionario cedere le attività previste nel presente capitolato.

E' fatta eccezione per le sottoelencate attività accessorie e complementari, per le quali è consentito attivare rapporti contrattuali con terzi:

- pulizie e minuto mantenimento.
- Manutenzioni, ordinarie e straordinarie, civili e degli impianti tecnologici.

Le imprese esecutrici dovranno essere in possesso di adeguati requisiti ed esperienza specifica nei rispettivi settori di competenza e dovranno osservare le norme di sicurezza di cui alla D Lgs . n. 81/2008.

Il Consorzio riconoscerà solamente il concessionario come responsabile della conduzione del servizio, il quale quindi risponderà in proprio di eventuali inadempimenti da parte di subappaltatori/contraenti.

### **ART. 16: DIVIETO DI CONCESSIONE DI CONTRATTO E DI CREDITO**

È vietata la cessione del contratto a pena di nullità. La cessione dei crediti è normata dall'art. 117 del D.Lgs 163/2006.

### **ART. 17: CAUZIONE DEFINITIVA E STIPULA DEL CONTRATTO**

Il concessionario sarà tenuto a stipulare apposito contratto in forma pubblico-amministrativa. Qualora, senza giustificati motivi, non adempia a tale obbligo entro il termine all'uopo fissato dal Consorzio, il Consorzio stesso può dichiarare la decadenza dell'aggiudicazione.

Tutte le spese inerenti e conseguenti al suddetto contratto sono a carico del concessionario.

Il concessionario deve costituire, all'atto della stipula, la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 54 comma 2 della L.R. n. 5/2007 in uno dei modi stabiliti dall'art. 113 del D.Lgs 163/2006 in misura pari al 10% dell'importo di aggiudicazione ( ai fini della cauzione definitiva l'importo di aggiudicazione è costituito dalla somma dei canoni annuali per la durata della concessione) a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato, dell'eventuale risarcimento danni, del rimborso delle spese che il Consorzio dovesse eventualmente sostenere durante la gestione, a causa di inadempimento dell'obbligazione, ivi compresa la differenza di prezzo che il Consorzio dovesse pagare qualora dovesse provvedere a diverso affidamento, in caso di risoluzione del contratto per inadempienze del concessionario stesso.

Resta salvo per il Consorzio l'espletamento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

Il concessionario è obbligato a reintegrare, entro 30 giorni di calendario, la cauzione di cui il Consorzio avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

In caso di presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa questa dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione e che il pagamento avvenga entro 30 giorni a semplice richiesta del Consorzio.

La cauzione definitiva resterà vincolata per tutta la durata del contratto e sarà svincolata e restituita al concessionario dopo la conclusione del rapporto contrattuale, previo accertamento del regolare svolgimento dello stesso da parte del funzionario consortile competente.

### **ART.18: RESPONSABILITÀ E POLIZZA ASSICURATIVA**

Il concessionario risponderà direttamente ed indirettamente di ogni danno che potrà derivare agli utenti del servizio, a terzi e cose, durante l'espletamento dei servizi.

Il concessionario si assume tutte le responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o a cause a essi connesse, derivassero al Consorzio o a terzi, persone o cose, responsabilità che si intenderà

senza riserve ed eccezioni a totale carico del concessionario.

La concessionaria all'atto della firma della consegna del contratto deve esibire polizza assicurativa per la responsabilità civile per danni ed incendio alla proprietà consortile ed alle attrezzature fisse ed impianti esistenti e la responsabilità civile nei confronti di terzi utenti e dei dipendenti, collaboratori, docenti, manager etc. valida per tutta la durata della concessione.

Il massimale minimo di assicurazione è fissato:

€ 6.000.000,00 per danni a persone e cose per ogni sinistro;

€ 2.000.000,00 contro i rischi di incendio, dello scoppio, e dell'azione dei fulmini per manufatti, materiali ed attrezzature della struttura.

La polizza assicurativa dovrà contenere espressamente la clausola di rinuncia all'azione di rivalsa nei confronti del Consorzio Turistico ed alla preventiva escussione del debitore principale. La durata della polizza deve essere pari a quella della concessione.

Nel caso di mancata costituzione della polizza assicurativa resa nella forma suindicata non si procederà alla stipula del contratto e si procederà alla revoca dell'affidamento.

#### **ART. 19: CONSUMI ENERGETICI E UTENZE**

Tutte le utenze per la fornitura di energia elettrica, acqua, gas, telefono, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, IMU, IUC etc. sono a carico e saranno intestate al Concessionario.

#### **ART. 20: CONSUMI E ATTREZZATURE**

Sono a carico del Concessionario tutte le spese (arredi, attrezzature, materiali di consumo, utensili, macchine dotazioni informatiche etc.) per il funzionamento della scuola d'impresa, nessuna esclusa.

#### **ART. 21: LICENZE E NORME GENERALI**

Tutte le autorizzazioni necessarie per svolgere l'attività connesse al contratto di concessione dovranno essere intestate al legale rappresentante del concessionario, il quale è tenuto ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative richieste.

#### **ART. 22: RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO**

E' obbligo del concessionario adottare nella esecuzione della concessione tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli addetti ai servizi ed ai lavori, dei cittadini, degli operatori, dell'utenza e di chiunque altro e per non produrre danni a beni pubblici e privati.

Rimane espressamente convenuto che il concessionario, in caso di infortunio, assume tutte le responsabilità sia civili che penali, nonché il conseguente risarcimento danni e che quindi in nessun caso il Consorzio e il suo personale possono essere considerati responsabili.

#### **ART. 23: CONTROLLI E SANZIONI**

IL Consorzio, potrà effettuare sopralluoghi e controlli in qualsiasi momento onde verificare il rispetto degli impegni assunti relativamente alla conduzione di tutte le attività gestionali previste nella presente Concessione.

Il Concessionario, nel corso dei controlli, metterà immediatamente a disposizione il materiale, locali, attrezzature e quant'altro richiesto dai funzionari incaricati.

Nel caso di inadempimenti riscontrati in occasione di tali controlli, il Consorzio applica sanzioni commisurate al valore della prestazione rimasta inadempita, incrementata del 30%.

Il Consorzio si riserva di applicare le seguenti penali:

a) mancata attuazione di interventi di manutenzione: importo compreso tra € 100,00 (cento/00) ed € 500,00 (cinquecento/00) in base alla gravità della mancata manutenzione.

La sanzione sarà applicata previa contestazione al Concessionario dell'inadempienza o abuso rilevato fissando un termine per provvedere alla eliminazione delle cause che hanno originato la contestazione medesima.

La mancata reiterata attuazione di interventi di manutenzione costituisce motivo per la rescissione del contratto di concessione.

Sarà equiparata agli inadempimenti sopracitati e quindi regolamentato in ugual modo, qualsiasi segnalazione da parte del Servizio di Igiene Pubblica della competente A.S.L. in merito ad irregolarità nella conduzione della struttura.

Le penali saranno riscosse dal Consorzio mediante versamento da parte del concessionario alla tesoreria consortile entro 15 giorni dal ricevimento della conferma della contestazione scritta da parte del Consorzio.

Il ritardato pagamento entro i termini prescritti implica una mora del 5% per ogni settimana, o frazione di essa, di

ritardo. Superate le 4 settimane di ritardo il Consorzio provvederà al recupero delle somme prescritte dalla cauzione di cui al precedente art. 17. In tal caso la cauzione dovrà essere reintegrata entro 15 giorni dalla data di comunicazione di cui appresso, pena la risoluzione del contratto. Il provvedimento con cui sia stata disposta la trattenuta della cauzione viene comunicato al concessionario mediante raccomandata AR con invito al reintegro della stessa.

#### **ART. 24: ABUSI, INADEMPIENZE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Nel caso di inosservanza da parte del concessionario di obblighi o condizioni contrattuali, il Responsabile del Competente Servizio Consortile, inoltrerà apposita diffida ad adempiere, assegnando un preciso termine non inferiore a 10 (dieci) giorni. Tale termine decorre dal ricevimento della diffida da parte del gestore.

Decorso inutilmente il termine prefissato, fermo restando il suo diritto all'applicazione delle penalità stabilite nel presente Capitolato, il Consorzio potrà ordinare al gestore l'immediata sospensione del servizio, facendo salva l'automatica risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c. nei casi seguenti:

- a) per mancato rispetto del termine come sopra fissato, eccetto i casi di comprovata ed accertata forza maggiore o per fatti assolutamente non imputabili al gestore;
- b) per gravi e reiterati inadempimenti nell'espletamento dei servizi e degli altri impegni che formano oggetto del rapporto contrattuale;
- c) in caso di interruzione del servizio causato da inadempimento del gestore;
- d) falsità accertata con qualsiasi mezzo di prova delle dichiarazioni prodotte in sede di gara;
- e) cessazione di attività, fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale in cui incorra l'affidatario.
- f) Per mancato pagamento di 2 bimestri del canone di concessione.

Il Consorzio, fatti salvi gli eventuali maggiori danni, potrà rivalersi sulla cauzione:

- a copertura delle eventuali spese conseguenti al ricorso all'esecuzione d'ufficio o di terzi, necessario per limitare i negativi effetti dell'inadempimento del concessionario;
- a copertura della spesa di indizione della nuova gara per il riaffidamento del servizio, in caso di risoluzione anticipata del contratto per inadempimento del concessionario;

#### **ART. 25: RECESSO DEL CONCESSIONARIO**

Il concessionario potrà recedere dalla presente convenzione previo avviso da comunicare almeno 6 (sei) mesi prima. Il recesso in difetto di quanto sopra comporterà a carico del concessionario la corresponsione al Consorzio della penalità pari a 12 mensilità, così come determinato dall'offerta di gara.

#### **ART. 26: DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.**

Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra le parti sarà competente in via esclusiva il Foro di Cagliari.

#### **ART.27: SPESE CONTRATTUALI**

Tutte le spese di bollo, registro, copie di atti, diritti di segreteria, ecc. dipendenti dal contratto di concessione sono a totale carico del Concessionario.

#### **ART.28: ELEZIONI DI DOMICILIO – COSTITUZIONE IN MORA**

Per tutti gli effetti del contratto giudiziali ed extragiudiziali il Concessionario dovrà eleggere domicilio presso la sede legale del Consorzio.

I termini e le comminatorie contenute nel presente capitolato operano di pieno diritto, senza obbligo per il Consorzio della costituzione in mora della ditta affidataria.

#### **ART. 29: RICHIAMO ALLA LEGGE ED ALTRE NORME**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si fa riferimento al Codice civile e alle disposizioni legislative vigenti in materia.